



**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE
DELLA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 86 in data 18.12.2008

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 in data 29.03.2012

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 in data 20.3.2013.

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 142 della L.296/2006, viene adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, al fine di disciplinare le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Art. 2
Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Chieri.

Art. 3
Aliquota di compartecipazione

1. L'aliquota di compartecipazione viene stabilita nella misura dello 0,75% per tutti gli scaglioni di reddito.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 360 del 28 settembre 1998, come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'aliquota di compartecipazione, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Art. 3 bis
Soglia di esenzione

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 3 comma 1, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale Comunale IRPEF, non superiore ad euro 7.500 (settemilacinquecento/00), fermo restando che, al di sopra di detto limite, l'addizionale viene applicata sull'intero reddito imponibile.

Art. 4
Pubblicazione

1. La deliberazione di approvazione del regolamento dovrà essere pubblicata nell'apposito sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
2. Ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, la deliberazione dovrà altresì essere inviata al Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità da stabilirsi con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di prossima emanazione.

Art. 5
Norme finali

1. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e del vigente Regolamento Generale delle entrate.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dall'Amministrazione comunale, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.